

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5297 del 29/12/2016
Oggetto	Ditta MACCAFERRI VINCENZO con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE). Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio di lavorazione marmi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5441 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 16118/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **MACCAFERRI VINCENZO** con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE) - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Poggio Renatico n. 9217 del 21.06.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **laboratorio di lavorazione marmi**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 21.06.2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/6501 del 24.06.2016, presentata allo stesso SUAP in data 21.06.2016, dalla Ditta Individuale MACCAFERRI VINCENZO, nella persona di Maccaferri Vincenzo, in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via XX Settembre n. 92, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di laboratorio di lavorazione marmi;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico, dichiarando, nella relazione tecnica allegata alla stessa, che non sono presenti punti di emissione in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente

della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di Arpae prot. n. PGFE/2016/8238 del 03.08.2016, quale esito di un sopralluogo effettuato in data 28.07.2016, nel corso del quale si è rilevato, in particolare che nel reparto di taglio e lucidatura dei marmi non erano presenti emissioni in atmosfera mentre all'esterno, sotto la tettoia era presente un banco di lavorazione aspirato collegato ad un'emissione in atmosfera, ritenuta da autorizzare;
- Vista la nota Arpae prot. n. PGFE/2016/8799 del 17.08.2016, inviata al SUAP del Comune di Poggio Renatico, quale "Proposta di diniego" ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come modificata e integrata dalla L. 15/05;
- Visto il "Preavviso di diniego" relativo all'istanza di AUA in oggetto, trasmesso dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 12098 del 22.08.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/8951 del 22.08.2016);
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 12495 del 31.08.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/9216 del 01.09.2016), con cui ha trasmesso le osservazioni al succitato preavviso di diniego, nelle quali, in particolare, si comunica l'intenzione di dismettere l'intero sistema di aspirazione del banco posto sotto la tettoia e il relativo camino, specificando che la conclusione di tali operazioni, programmate per il giorno 20.09.2016, sarebbero state successivamente comunicate;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 13175 del 14.09.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/9792 del 15.09.2016), con cui ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A. in merito allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 13392 del 19.09.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/9982 del 21.09.2016), con cui esprime il Nulla Osta al rilascio dell'AUA con riferimento al parere di HERA S.p.A. sopra citato e con cui rammenta che la Ditta è tenuta a rispettare i valori limiti di rumore previsti dal piano di Zonizzazione Acustica;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Vista la nota di Arpae prot. n. PGFE/2016/12880 del 06.12.2016, con la quale, in particolare, comunica che con sopralluogo del 20.10.2016, si è tra l'altro accertata l'avvenuta eliminazione dell'emissione non autorizzata precedentemente citata;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico, alla Ditta Individuale **MACCAFERRI VINCENZO**, nella persona del Titolare, C.F. n. MCCVCN53B16D599M con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via XX Settembre n. 92, per l'esercizio dell'attività di **laboratorio di lavorazione marmi**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo “nero” di Via Chiesavecchia, è quello contrassegnato con la sigla “**S1**” (scarico finale acque di processo da lavorazione marmi, reflui civili), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** - *Schema degli scarichi e delle fognature*;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** - *Schema degli scarichi e delle fognature*;
3. Lo scarico “**S1**” delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento denominato “**PC1**” e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** - *Schema degli scarichi e delle fognature*. Detto pozzetto deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
4. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto autorizzativo;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura;
7. La ditta ha l’obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;
8. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato;
9. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento

del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Da parte della Ditta dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e a HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO "A"

Schema degli scarichi e delle fognature

ALLEGATO "B"

Tabella limiti scarichi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.